

CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE

COMUNE DI SINNAI

CONDIZIONI DI POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- a) **Assicurazione** il contratto di assicurazione
- b) **Polizza** il documento che prova l'assicurazione
- c) **Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione
- d) **Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- e) **Società** l'impresa assicuratrice
- f) **Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- g) **Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- h) **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- i) **Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- j) **Valore commerciale** il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato

- k) **Stima accettata** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
- l) **Valore dichiarato** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- m) **Deprezzamento** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
- n) **Broker** Samar Insurance Brokers s.r.l.

PARTITE/SOMME ASSICURATE

Si assicura a Primo Rischio Assoluto Euro 167.000,00 per evento ed anno assicurativo per opere d'arte, inclusi gli arredi dei musei, con i seguenti sottolimiti per evento e località:

A) REPERTI ARCHEOLOGICI:

conservati presso Museo Via Colletta - Sinnai	Euro	22.000,00
Con il limite per singola opera di	Euro	5.164,57
conservati presso Deposito Via S. Elena - Sinnai	Euro	50.000,00
Con il limite per singola opera di	Euro	2.500,00

B) Opere d'arte quali: sculture in gesso e in terracotta, opere in bronzo, opere su carta (disegni a pastello e carboncino) e libri

conservati presso la Pinacoteca di via Colletta e la Biblioteca sita in Piazza Chiesa Sinnai - Centro di Educazione Ambientale Solanas.

	Euro	95.000,00
Con il limite per singola opera di	Euro	25.000,00

- Al riguardo si precisa che:

- il Museo e la Pinacoteca comunale coesistono in un unico plesso, munito di antifurto, sito in via Colletta in Sinnai. Entrambi sono dotati di grate alle aperture ed i reperti archeologici del Museo sono esposti all'interno di vetrine munite di serratura di sicurezza.

Anche la biblioteca è munita di antifurto.

Il deposito di via Sant'Elena è munito di antifurto a chiamata verso i Carabinieri.

Il Centro di Educazione Ambientale Solanas è munito di antifurto e di grate alle porte di accesso.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, C.C..

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 60 giorni dalla data di decorrenza; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o email.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Periodo di assicurazione

Il presente contratto ha durata di anni due a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2018, con rateizzazione annuale del premio e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Su espressa volontà delle Parti l'assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali secondo la vigente normativa, per una durata pari a quella originaria. Qualora non si raggiunga l'accordo per la suddetta proroga è facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo premio dovrà essere pagato in misura pari al rateo del premio annuale dell'assicurazione nei termini previsti dal precedente articolo.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;

- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Art. 13 – Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Art. 14 – Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 15 – Clausola Broker

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione è affidata al Broker incaricato dal Comune di Sinnai.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker incaricato.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, sino a che permarrà l'incarico di brokeraggio. La Compagnia/e aggiudicataria/e si obbliga a riconoscere al Broker una provvigione del 10% sui premi imponibili per tutta la durata del contratto, come sopra specificata.

Art. 16 – Clausola di revisione periodica del prezzo

Si provvederà alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una riduzione.

Art. 17 – Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 18 – Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate salvo quanto disposto dall'art. 20 "Esclusioni".

Art. 19 – Casi di furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purchè, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Euro 2.582,28 per sinistro.

Art. 20 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l'Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.

Art. 21 – Determinazione dell’indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, o:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima dell’80%.

Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell’oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 22 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

Per “Primo Rischio Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 23 – Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 20 lettera f).

Art. 24 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti

dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 25 – Assicurazione prestata in DIC

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che gli stessi enti assicurati sono coperti da polizza Incendio, la presente assicurazione viene prestata unicamente per i rischi non compresi nella sopracitata polizza, ma assicurati con la presente.

Art. 26 – Limiti spaziali e temporali

L'assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all'interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l'altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.

Art. 27 – Esenzione imposte

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 490 del 29/10/1999: pertanto sono esenti da imposte a' sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.

Art.28- Istituzione Ufficio Sinistri

Qualora nella Provincia di Cagliari non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 giorni dall'inizio del contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME

I) Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purchè constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso.

II) Inondazioni ed alluvioni

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi – a parziale deroga dell'art. 20 numero 3) – quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Euro 5.164,57.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del valore assicurato.

III) Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia l'art. 20 delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni – La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 5.164,57;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore assicurato.

IV) Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

V) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

VI) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

VII) Surroga

Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Terzi eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti.

VIII) Onorari periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza fino ad un importo massimo di € 10.000,00 per sinistro e anno.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA